

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81

Il Commissario Straordinario,

- esaminata la richiesta di modifica regolamentare inerente l'utilizzazione di calciatori quali "assistenti di parte dell'arbitro" di cui alle Decisioni F.I.G.C. della Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio nelle gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- ritenuto di poter condividere i motivi della richiesta;

d e l i b e r a

la modifica del punto 4) relativa alle Decisioni F.I.G.C. sugli "Assistenti di parte dell'arbitro".

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

ASSISTENTI DI PARTE DELL'ARBITRO

ASSISTENTI DI PARTE DELL'ARBITRO

- | | |
|---|---|
| <p>1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali dell'arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.</p> <p>2) Non possono fungere da assistente di parte tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.</p> | <p>1) Invariato.</p> <p>2) Invariato.</p> |
|---|---|

- 3) All'arbitro non è consentito sostituire i propri assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente. 3) Invariato.
- 4) Un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l'attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso. 4) Un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore **(tale disposizione non ha valore per le gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e per l'attività ricreativa)**. Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso.
- 5) E' inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C., colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente di parte fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, a pena di inasprimento della stessa. 5) Invariato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci